

La direzione della scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami.

Internato: L'internato è obbligatorio.

Art. 138. — Esami di profitto: L'iscritto al corso alla fine di ogni anno deve sostenere un esame di profitto complessivo il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 139. — Esami di diploma: Al termine del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento cardiologico il cui argomento è stato concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola. La dissertazione deve essere depositata presso la segreteria universitaria quindici giorni prima dell'esame.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 140. — La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica e di patologia clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio di tumori, alla diagnosi precoce, al loro rilievo ed alla loro prevenzione.

La scuola è diretta dal titolare della cattedra di anatomia ed istologia patologica o di patologia generale.

Art. 141. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia (con preferenza per gli specializzati in altre materie biologiche e cliniche) in numero limitato per ogni corso.

Il numero complessivo di specializzandi, in ogni caso, non può superare i 60.

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati, o ad esami.

La frequenza al corso ed alle esercitazioni è obbligatoria, con obbligo d'internato semestrale nei vari istituti designati dal direttore della scuola.

Art. 142. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei singoli Corsi:

1° Anno:

Etiopatogenesi oncologica;
Biochimica oncologica;
Anatomia ed istologia patologica dei tumori.

2° Anno:

Oncologia sperimentale;
Epidemiologia e statistica dei tumori.

3° Anno:

Diagnostica citologica e citologia dei tumori;
Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
Nozioni di clinica medica dei tumori;
Nozioni di clinica ginecologica dei tumori;
Organizzazione della lotta contro i tumori.

Art. 143. — Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento avrà carattere dottrinale, dimostrativo e pratico.

La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia a tenere conferenze su capitoli dell'oncologia.

Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei vari istituti.

Art. 144. — Alla fine di ogni corso, per essere ammessi al corso successivo, gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un colloquio o un esame delle materie svolte.

Alla fine del terzo anno, gli iscritti, che avranno ottenuta la firma di frequenza, saranno ammessi alla prova finale, consistente in un esame teorico-pratico che, superato, darà diritto al candidato a discutere una dissertazione scritta su un argomento di oncologia generale o speciale.

L'esame (od il colloquio), la prova pratica e teorica e la discussione della tesi di perfezionamento o di specializzazione, saranno sostenuti davanti ad una commissione costituita dal direttore della scuola, da tre titolari delle materie d'insegnamento del corso e da un libero docente di anatomia ed istologia patologica, o di patologia generale, quale segretario.

Agli iscritti alla scuola, che avranno superato le prove prescritte sarà rilasciato un diploma di specialista in oncologia, da esibirsi a tutti gli effetti legali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 101. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera nel comune di Tortoreto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 18 aprile e del 20 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nel comune di Tortoreto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Tortoreto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici, e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e verso le alture; da queste ultime, e dai loro molti versanti, verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia; determinando tutto ciò una reciproca rete di relazione visive, mutuamente interdipendenti, e tali da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica naturale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Tortoreto (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa: fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione fra il confine del comune di Tortoreto con il comune di Alba Adriatica, indi il confine stesso dal punto a quota (+2) fra Villa Giulia e Villa Amelia, lungo l'asse della strada comunale che, oltrepassata la ferrovia, interseca l'asse della strada statale n. 16, al km. 402; indi da detto punto lungo l'asse di proseguimento nella medesima strada comunale fino all'intersezione con l'asse della strada che dalla località Massaria Guarino sale a Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della strada stessa fino a raggiungere la località Villa Priori, indi verso la località Vascello fino a quota (+111); indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione dell'asse della circonvallazione a valle di Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della circonvallazione stessa fino alla quota (+224); indi da tale quota lungo l'asse della strada S. Giovanni sino all'intersezione con l'asse stradale di via dei Bastioni; indi lungo l'asse della strada medesima sino a quota (+176); indi da tale quota lungo l'asse di via Pretore sino all'intersezione col primo bivio della stradina vicinale per casa De Ascentiis; indi da tale bivio lungo l'asse della strada vicinale per casa Rosati sino all'intersezione della quota (+112) del Colle S. Pietro; indi lungo la quota di livello a quota (+112) sino all'intersezione con l'asse della strada S. Paolo, indi lungo l'asse di tale strada sino all'intersezione con il bivio in località Casa delle Suore; indi lungo l'asse della strada S. Paolo sino al bivio della località contrada Ozzi, indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione con la curva di livello a quota (+5), indi lungo tale curva fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale che discende dalla località Casa delle Suore; da qui, lungo la direzione della medesima strada fino ad intersecare il limite della proprietà delle ferrovie dello Stato a monte della ferrovia medesima; indi lungo tale limite sino all'intersezione con il confine tra il comune di Tortoreto ed il comune di Giulianova; indi seguendo il confine stesso lungo il fiume Salinello sino a raggiungere la foce del medesimo sul mare Adriatico. Dal vincolo predetto s'intende escluso il tratto di litorale della estensione frontale di ml. 300

situato immediatamente a sud di Villa « Giulia » del quale un terzo ricade nel territorio comunale di Alba Adriatica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Tortoreto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Teramo

Verbale n. 3

Oggi 18 aprile 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Tortoreto;
(Omissis).

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Tortoreto, ad eccezione dell'architetto Giandomenico Spinozzi, il quale dichiara di astenersi.

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

COMUNE DI TORTORETO

Le zone comprese fra il Mare Adriatico, la linea di demarcazione fra il confine del comune di Tortoreto con il comune di Alba Adriatica, indi il confine stesso dal punto a quota (+2) fra Villa Giulia e Villa Amelia, lungo l'asse della strada comunale che, oltrepassata la ferrovia, interseca l'asse della strada statale 16, al km. 402; indi da detto punto lungo l'asse del proseguimento della medesima strada comunale fino all'intersezione con l'asse della strada che dalla località Masseria Guarino sale a Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della strada stessa fino a raggiungere la località Villa Priori, indi verso la località Vascello fino a quota (+111); indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione dell'asse della circonvallazione a valle di Tortoreto Alto, indi lungo l'asse della circonvallazione stessa fino alla quota (+224); indi da tale quota lungo l'asse della strada S. Giovanni sino all'intersezione con l'asse stradale di via dei Bastioni; indi lungo l'asse della strada medesima sino a quota (+176); indi tale quota lungo l'asse di via Pretore sino all'intersezione col primo bivio della stradina vicinale per casa De Ascentiis; indi da tale bivio lungo l'asse della strada vicinale per casa Rosati sino all'intersezione della quota (+112) del colle S. Pietro; indi lungo la quota di livello a quota (+112) sino all'intersezione con l'asse della strada S. Paolo, indi lungo l'asse di tale strada sino all'intersezione con il bivio in località Casa delle Suore; indi lungo l'asse della strada S. Paolo sino al bivio della località contrada Ozzi, indi lungo l'asse della strada vicinale alla strada statale (16) sino all'intersezione della medesima al km. 404,850 circa; indi dal km. 404,800 circa della statale (16) lungo l'asse della strada vicinale perpendicolare alla statale medesima in prossimità di Villa Guarino sino all'intersezione con il limite della proprietà delle Ferrovie dello Stato

a monte della ferrovia medesima; indi lungo tale limite sino all'intersezione con il confine tra il comune di Tortoreto ed il comune di Giulianova; indi seguendo il confine stesso lungo il fiume Salinello sino a raggiungere la foce del medesimo sul mare Adriatico.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata da tutti i componenti la commissione, ad eccezione dell'architetto Giandomenico Spinozzi, astenutosi.

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta del 20 giugno 1967 - Verbale aggiuntivo n. 6-bis a parziale modifica del verbale n. 3 della seduta del 18 aprile 1967

Oggi 20 giugno 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(Omissis).

Esauritasi la discussione relativa all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Pineto, come da verbale n. 6 di eguale data, il presidente informa la commissione che il comune di Tortoreto, con lettera n. 2577 di protocollo in data 15 giugno 1967, diretta alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie, per l'Abruzzo e Molise, ha rilevato che la zona a cavallo con la strada statale 16 nei pressi della Villa Guarino in comune di Tortoreto è stata compresa nella descrizione del vincolo paesistico apposto alla fascia costiera di detto comune di cui al precedente verbale n. 3 della seduta del 18 aprile 1967, mentre invece in tale seduta la zona stessa è stata esclusa dalla commissione dal vincolo paesistico in quanto già completamente occupata da opifici industriali funzionanti o in corso di realizzazione.

Il presidente dà atto della fondatezza del rilievo mosso dal comune di Tortoreto e conseguentemente propone alla commissione di provvedere alla modifica del verbale n. 3 della seduta del 18 aprile 1967, nel senso di sostituire alla descrizione del vincolo paesistico del comune di Tortoreto contenuta nel verbale stesso, la seguente nuova descrizione che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti del predetto verbale.

COMUNE DI TORTORETO

Le zone comprese fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione fra il confine del comune di Tortoreto con il comune di Alba Adriatica, indi il confine stesso dal punto a quota (+2-) fra Villa Giulia e Villa Amelia, lungo l'asse della strada comunale che, oltrepassata la ferrovia, interseca l'asse della strada statale n. 16, al km. 402; indi da detto punto lungo l'asse del proseguimento della medesima strada comunale fino all'intersezione con l'asse della strada che dalla località Massaria Guarino sale a Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della strada stessa fino a raggiungere la località Villa Priori, indi verso la località Vascello fino a quota (+111); indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione dell'asse della circonvallazione a Valle di Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della circonvallazione stessa fino alla quota (+224); indi da tale quota lungo l'asse della strada S. Giovanni sino all'intersezione con l'asse stradale di via dei Bastioni; indi lungo l'asse della strada medesima sino a quota (+176); indi da tale quota lungo l'asse di via Pretore sino all'intersezione col primo bivio della stradina vicinale per casa De Ascentiis; indi da tale bivio lungo l'asse della strada vicinale per casa Rosati sino all'intersezione della quota (+112) del Colle S. Pietro; indi lungo la quota di livello a quota (+112) sino all'intersezione con l'asse della strada S. Paolo, indi lungo l'asse di tale strada sino all'intersezione con il bivio in località Casa delle Suore; indi lungo l'asse della strada S. Paolo sino al bivio della località contrada Ozzi, indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione con la curva di livello a quota (+5), indi lungo tale curva fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale che discende dalla località Casa delle Suore; da qui, lungo la direzione della medesima strada fino ad intersecare il limite della proprietà delle ferrovie dello Stato a monte della ferrovia medesima; indi lungo tale limite sino alla intersezione con il confine tra il comune di Tortoreto ed il comune di Giulianova; indi seguendo il confine stesso lungo il fiume Salinello sino a raggiungere la foce del medesimo sul mare Adriatico.

(7241)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata « Idropulmina tetraciclina », limitatamente alla confezione da otto capsule a nome della ditta Richardson-Merrell S.p.a., con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 4184/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 febbraio 1964, 14 giugno 1968 e 17 febbraio 1969, con i quali venne registrata al n. 20.306 la specialità medicinale denominata « Idropulmina tetraciclina », nelle confezioni da 8, 16 e 20 capsule, nonché al n. 20.306/A la categoria flacone da 20 ml. di sospensione per uso orale, a nome della ditta Richardson-Merrell S.p.a., con sede in Napoli, via Pietro Castellino n. 111;

Vista la dichiarazione in data 17 giugno 1969 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione della specialità medicinale suddetta, limitatamente alla confezione da 8 capsule;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale denominata « Idropulmina tetraciclina » limitatamente alla confezione da 8 capsule, registrata al n. 20.306 con decreto in data 14 giugno 1968.

Resta confermata la registrazione a nome della ditta medesima, della specialità medicinale predetta, nelle confezioni da 16 e 20 capsule, registrate al medesimo numero in data 10 febbraio 1964 e 14 giugno 1968 e della categoria flacone da 20 ml. di sospensione per uso orale, registrata al n. 20.306/A, con decreto in data 17 febbraio 1969.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Paderno d'Adda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;